Allegato 1

Convenzione per l'adesione

alla Centrale Unica di Committenza

dell'Unione della Valconca

di Comune facente parte dell'Unione della Valconca.

Il giorno ……del mese di……dell'anno ……, nella Sede dell'Unione dei Comuni della Valconca, con la presente convenzione, tra i signori:

- …….., nato a …….., il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI … (codice fiscale: ……..), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. …. del ……., dichiarata immediatamente eseguibile;

- …….., nato a …….., il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI … (codice fiscale: ……..), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. …. del ……., dichiarata immediatamente eseguibile;

- …….., nato a …….., il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI … (codice fiscale: ……..), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. …. del ……., dichiarata immediatamente eseguibile;

- …….., nato a …….., il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI … (codice fiscale: ……..), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. …. del ……., dichiarata immediatamente eseguibile;

- …….., nato a …….., il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI … (codice fiscale: ……..), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. …. del ……., dichiarata immediatamente eseguibile;

- …….., nato a …….., il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI … (codice fiscale: ……..), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. …. del ……., dichiarata immediatamente eseguibile;

- …….., nato a …….., il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI … (codice fiscale: ……..), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. …. del ……., dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO CHE

- con atto costitutivo repertorio nr. 96624 del 13/12/1996, a rogito Notaio Enrico Franciosi in Rimini, è stata costituita l'Unione dei Comuni della Valconca;
- le disposizioni dell'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del D.L. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, stabiliscono l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;
- che, nello spirito di massima ottimizzazione delle attività dei Comuni, il legislatore è intervenuto anche con il Decreto Legge 66/14, pubblicato alla G.U. il 24 aprile 2014, convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della Legge 89/14, obbligando tutti i Comuni, non più solo quelli fino a 5.000 abitanti, ad associarsi anche per l'acquisto di lavori, servizi e forniture;
- l'allegato B al vigente Statuto dell'Unione Valconca prevede la voce "funzioni trasferibili o convenzionabili", tra le quali è ricompresa anche quella dell'organizzazione generale dell'amministrazione;
- che la costituzione di un'unica centrale di committenza è l'espressione di una moderna funzione di governance nel settore dei contratti pubblici, consistente nella capacità da parte delle Amministrazioni interessate di indirizzarsi verso un obiettivo unitario, sulla base dei principi di legalità, economicità ed efficienza, senza sovrapposizioni e nel rispetto delle diverse competenze.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione disciplina l'adesione alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione della Valconca, servizio conferito, ai sensi dell'art. 33, comma 3 bis del D. Lgs. 163/06.

Rientrano nell'oggetto della presente convenzione tutte le gare ufficiali e ufficiose; sono esclusi dall'obbligo di conferimento i casi di acquisizione di lavori, servizi e forniture acquisibili attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento, nonché anche attraverso il "Mercato Elettronico proprio della Stazione Appaltante" (Me.S.A).

L'ambito territoriale per la gestione associata delle funzioni oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione, salvo le ipotesi di richiesta di adesione alla CUC da parte di Comuni e/o Enti non appartenenti all'Unione della Valconca.

Art. 2
MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene con la decorrenza stabilita dall'art. 9.

Il conferimento della funzione di centrale di committenza all'Unione dei Comuni della Valconca, non comporta il trasferimento della titolarità delle specifiche competenze, pertanto sono gli Enti

Aderenti che provvedono al finanziamento delle attività. Non potranno conseguentemente essere garantiti servizi per i quali non sia prevista l'opportuna e obbligatoria copertura finanziaria.

In relazione alle materie di cui all'art. 1 gli organi dell'Unione e dei Comuni aderenti adottano tutti gli atti di natura gestionale, a valere anche sugli stanziamenti dei bilanci comunali a ciò eventualmente destinati, nonché gli atti di natura politica. Restano in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti.

L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una propria struttura organizzativa.

L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal precedente comma, avvalendosi del personale indicato al seguente art. 4 della presente convenzione.

L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato all'art. 5 della presente convenzione.

L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato ai seguenti art.7 della presente convenzione.

Il Responsabile della struttura organizzativa dell'Unione, che svolge le funzioni in oggetto, viene nominato secondo modalità conformi alla legge, allo Statuto e al regolamento di organizzazione. Egli gestisce tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione conferita, compresi gli uffici decentrati e/o gli sportelli territoriali eventualmente costituiti.

In sede processuale la rappresentanza legale è in capo al Presidente dell'Unione che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione.

Art. 3

FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Il funzionamento della CUC è disciplinato dal Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza dell'Unione della Valconca.

Art. 4

DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

Il servizio ha come responsabile il Responsabile d'area dell'Unione competente a gestirlo e può comporsi, oltre che del personale dell'Unione, anche del personale dei Comuni aderenti.

Il personale dei Comuni aderenti potrà essere distaccato funzionalmente all'Unione-Centrale Unica di Committenza a seconda anche delle esigenze di volta in volta rappresentate dal Responsabile del Servizio dell'Unione.

L'Unione, in tal caso, gestirà il rapporto funzionale di tale personale, comprese le funzioni di "datore di lavoro", restando, il rapporto organico, in capo all'Ente di appartenenza.

I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, e per rendere disponibile all'Unione, anche attraverso il comando, il personale necessario dalla data prevista.

Art. 5

RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti.

Pertanto gli oneri economici di qualunque genere, comprese le spese di gara ANAC, le spese di pubblicazione dei bandi e avvisi di gara, per le Commissioni di gara, le spese eventuali riferite a contenzioso, sono a carico degli enti aderenti, che anticipano le spese prima che queste vengano effettuate per loro conto dall'Unione.

Le attività relative alla gestione dei ricorsi e del conseguente contenzioso connessi all'espletamento dei procedimenti di affidamento sono di competenza della CUC per le sole questioni relative alla gara.

L'Unione si impegna a richiedere ed a partecipare a richieste di finanziamento per i servizi associati o a rimborsi da parte di altri enti pubblici che dovessero usufruire dei servizi.

Gli eventuali finanziamenti da parte della Regione saranno utilizzati anche per ridurre i costi gestori da parte degli enti aderenti.

Art. 6

SEDE

La centrale unica di committenza è operativa presso l'Unione dei Comuni della Valconca.

ART. 7

BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:

- in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;

- in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.

Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito dell'approvazione di un apposito contratto fra la Giunta dell'Unione e quella del Comune concedente.

A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la

titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.

L'Unione utilizza i beni in concessione d'uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione.

L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale annuale e triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti.

La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai Comuni all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

ART. 8

PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI

Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, l'Unione può stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 19 co. 5 della l.r. 21/2012 e ss. mm. con altre Unioni o con comuni singoli o associati esterni all'Unione per l'erogazione di servizi di sua competenza, a condizione che ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia l'Unione o una delle Unioni.

Gli enti richiedenti rimborsano all'Unione il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre ad una quota forfettaria prevista dalla Giunta dell'Unione su proposta del responsabile dell'ufficio finanziario, tenuto conto del tempo impiegato e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell'Ente beneficiario.

Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio del Servizio e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti partecipanti alla convenzione.

ART. 9

DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dal 1 gennaio 2015 per i servizi e le forniture e dal 1 luglio 2015 per i lavori e ha una durata di cinque anni.

ART. 10

RECESSO, REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI, SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE

Fermo restando quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto dell'Unione, il conferimento della funzione acquisto di servizi, lavori e forniture è obbligatorio ai sensi dell'art. 3, comma 3 bis del D. Lgs. 163/06. Tuttavia agli Enti è consentito di recedere dalla CUC dell'Unione, salvo associarsi con altre modalità.

Tutti i beni immobili di proprietà del Comune revocante che l'Unione utilizza in concessione d'uso, tornano in uso a detto Comune. Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente dal Comune revocante invece restano all'Unione.

La titolarità dei beni mobili e immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente ai territori dei Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentita la continuità di utilizzo, senza che nulla sia da riconoscersi ai comuni recedenti per la parte di investimento già di competenza, relativamente al periodo precedente al recesso.

Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

ART. 10

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 29 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.

ART. 11

CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. Ove ciò non fosse possibile, le parti possono devolvere la composizione alla Giunta dell'Unione Valconca.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente, il Foro di Rimini.

ART. 12

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

ART. 13

REGISTRAZIONE

1. Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella allegato al dpr 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI ……

IL SINDACO DEL COMUNE DI ……..

IL SINDACO DEL COMUNE DI ……

IL SINDACO DEL COMUNE DI ……..

IL SINDACO DEL COMUNE DI ……..

IL SINDACO DEL COMUNE DI ……..

IL SINDACO DEL COMUNE DI ……..

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI …….